



Titolo

Corte federale d'appello – omessa notifica al controinteressato - inammissibilità del reclamo – preclude l'esame del merito

Descrizione

L'inammissibilità dell'appello per omessa notificazione alle parti del giudizio di primo grado impedisce *“l'ingresso di ogni altra questione, atteso il carattere assolutamente pregiudiziale della questione siccome risolta in rito dalla pronuncia impugnata”* (in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport 13 luglio 2018, n. 39 per il caso di mancata notifica al controinteressato che, a sua volta, richiama Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5515 del 3/12/2015).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 56/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 49, comma 4, terzo periodo, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 056 CFA del 7 dicembre 2020 (Ceccherini Massimiliano/Procura Federale)